

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

Segnalo Cassazione 8340/2020

Premessa

Siamo in presenza di una sentenza che prende in esame la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sul tema la Corte di Cassazione fornisce una considerazione che appare meritevole di attenzione.

Lo sviluppo

Il primo principio che la Corte afferma consiste nel dire che *“... Come affermato da questa Corte, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e, in precedenza, dell'art. 7 d.P.R. n. 322 del 1998) - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario non si configura quale causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 - dep. 21/04/2017, Pollastrelli, Rv. 269635) ...”*.

Il secondo principio è in merito alla prescrizione che decorre dal momento in cui scade l'obbligo dichiarativo (e quindi dal novantunesimo giorno) e non dal termine ordinario di presentazione.

Il terzo principio si sostanzia nel dire che *“...il reato di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 si consuma alla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dal momento ultimo stabilito, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale; poiché l'agente può adempiere dopo la scadenza del termine previsto ai fini fiscali, ma prima dell'ulteriore termine di novanta giorni, occorre perciò fornire la prova che, allo spirare di tale ultimo termine, l'agente abbia omesso di presentare la dichiarazione ...”*.